

ALLEGATO A) DECRETO n. Del

CONVENZIONE TRA SOCIETÀ' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E ARCI FIRENZE APS PER SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE UTENTI SESTO FIORENTINO E CALENZANO – Marzo 2020 – Dicembre 2022

L'anno..... il giorno del mese di in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nordovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517820485, rappresentata dal Direttore Dott. Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18 maggio 1968 e domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci 561

e

l'Associazione di promozione sociale ARCI FIRENZE APS che in seguito sarà chiamata Associazione, partita IVA/codice fiscale 03923680486 con sede (legale) in Piazza dei Ciompi n. 11 - 50122 Firenze, iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000 e della L.R. n. 42/2002, sez. C - n. 2866 del 30/09/2005 al n. 182 del registro regionale delle associazioni di promozione sociale; rappresentata dal signor Jacopo Forconi, nato a Firenze il 25/12/1982 in qualità di legale rappresentante dell'associazione.

Premesso

Che la Legge 7/12/2000 n. 383 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” e la Legge Regione Toscana 9/12/2002 n. 42 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” riconoscono e promuovono il ruolo dell'associazionismo e che la Regione Toscana e gli enti locali agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio-assistenziale;

Che l'Associazione ha aderito alla procedura telematica avviata su Start, Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, a seguito di lettera di invito prot. n. 945/2020, per l'affidamento del Servizio interpretariato e traduzione per i Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano per il periodo marzo 2020 - dicembre 2022, consistente nello svolgimento delle attività di :

- servizio di mediazione LC a richiesta presso servizi sociali;
- servizio di traduzione documenti/atti/modulistica;
- servizio di interpretariato telefonico.

Che l'Associazione ARCI risulta iscritta nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale dell'associazionismo ai sensi delle L. 383/2000 e L.R.T. n. 42/2002 con provvedimento n.2866 del 30/09/2005 al n. 182 del registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

Che lo svolgimento delle attività previste dal progetto nei confronti di terzi è previsto dallo Statuto della Associazione;

Che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ai servizi realizzati dalla SdS a favore di cittadini migranti;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

L'Associazione ARCI Firenze APS si impegna a svolgere le attività di interpretariato sociale e traduzione per l'accesso ai servizi dei cittadini stranieri dei Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano, come in dettaglio indicate nella descrizione e contenuto del servizio della lettera invito di avviamento delle procedura telematica di cui all'oggetto della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto, sono individuati rispettivamente per la SdS nella persona della dipendente D.ssa Nicoletta Fracassi Responsabile P.O. dei servizi amministrativi Polo Sesto Sds Fiorentina Nord Ovest e per l'Associazione nella persona della Coordinatrice Angela Bruni.

Ai responsabili del progetto spetta di:

- vigilare sullo svolgimento delle attività;
- verificare i risultati delle attività svolte attraverso:
 - a) verifiche in itinere, e nello specifico:
 - compilazione da parte del coordinatore del servizio di un database inerente il progetto del servizio erogato (mediazioni, traduzioni telefoniche, ecc.);
 - riunioni periodiche di supervisione degli operatori che si occupano del progetto;
 - b) verifiche ex post con i seguenti strumenti:
 - numero di interventi di mediazione, traduzioni e telefonate assolute durante l'anno;
 - rilevazione della frequenza del target stranieri nel corso dell'annualità;
 - relazione annuale di tutte le attività svolte con indicazione dei singoli dati rilevati (lingue richieste, uffici, servizi sociali o scuole che hanno richiesto il servizio, ecc.).

Verrà predisposta una relazione finale annuale da sottoporre alla Direzione Sds.

ART. 3 - IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna nello svolgimento del servizio:

- ad avvalersi di un numero di idonei collaboratori sulla base della richiesta;
- a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari, dei dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS;
- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento, nonché a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo;
- a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse.

L'Associazione garantisce altresì che l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25 bis del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 (T.U. delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati.

L'Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Sds o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della Sds nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Associazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della Sds o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

ART.4 - SICUREZZA

Le attività si svolgeranno presso gli uffici comunali, servizi sociali e scuole del territorio, nonché presso la sede legale della Associazione.

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte in ambienti di lavoro per cui la Società della Salute che ha provveduto a fornire alla organizzazione le informazioni di cui all'art. 12 bis e ad adottare le misure dallo stesso previste. Per le attività che si svolgono all'interno della sede individuata dall'Associazione, sono a carico della organizzazione gli obblighi di cui al Decreto legislativo n. 81/2008.

ART.5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

L'Associazione si impegna a non utilizzare le informazioni sui singoli soggetti assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. L'Associazione si impegna ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy in particolare ad adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 posti a protezione dei dati personali. In forza della presente convenzione l'Associazione è nominata ai sensi dell'art. 28 Reg.UE 2016/679 quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" impegnandosi al rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa per la garanzia del corretto e responsabile trattamento dei dati personali. Il rifiuto di tale nomina comporterà l'impossibilità di comunicare i dati personali degli utenti con conseguente risoluzione del rapporto.

ART. 6 - ASSICURAZIONE

L'organizzazione garantisce che gli associati inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione UnipolSai conservata in copia agli atti del Polo amministrativo di Sesto Fiorentino. La Società della Salute è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE

La SdS si impegna ad erogare all'Associazione la somma complessiva massima per la durata della convenzione di € **5.940.00** a fronte di presentazione di fatture a cadenza semestrale, relative ai servizi effettivamente svolti per i Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano, nonché a seguito di apposita rendicontazione delle attività svolte nel periodo di riferimento.

ART. 8 – INADEMPIENZE

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, la convenzione si intende risolta nei suoi confronti.

ART. 9 – TRACCIABILITA'

Il soggetto attuatore del servizio assume con la sottoscrizione del presente atto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 -DURATA

La presente convenzione decorrerà dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2022.

Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

ART. 11 - SPESE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico della Associazione se dovute. La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Per l'Associazione ARCI FIRENZE APS
Il Legale rappresentante

Per la Società della Salute
Il Direttore